

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA Michele, PELELLA
e D’ALESSANDRO PRISCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme penali e processuali contro le molestie sessuali

ONOREVOLI SENATORI. - Il codice penale vigente non prevede espressamente il reato di molestie sessuali. Di fronte ad un fenomeno che appare sempre più diffuso, specialmente nei luoghi di lavoro, i rimedi approntati dall'ordinamento consistevano, fino a poco tempo fa, soltanto nell'applicazione dell'articolo 660 del codice penale, che prevede una ipotesi contravvenzionale per i comportamenti di «molestia o disturbo» oppure, quando gli atti compiuti erano di maggiore gravità ed avevano un contenuto più specificamente corrispondente alla fattispecie legale, nell'applicazione dell'articolo 521 del codice penale (atti di libidine violenti). In realtà, finivano per sfuggire alla sanzione penale la maggior parte dei comportamenti definibili come «molestie sessuali», nell'accezione ormai comunemente recepita anche nell'ambito comunitario.

A seguito dell'approvazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66 («Norme contro la violenza sessuale»), il problema è stato risolto solo apparentemente, nel senso che le molestie sessuali potrebbero, in vari casi, farsi rientrare nella fattispecie di cui al nuovo articolo 609-*bis* del codice penale. Peraltro, non solo tale soluzione non sarebbe esaustiva, ma talora potrebbe essere addirittura ingiusta. Infatti, da un lato gli «atti sessuali» di cui alla nuova norma presuppongono pur sempre violenza, o minaccia o abuso di autorità, e non è detto che questi elementi ricorrano nei casi più frequenti di molestia, quanto meno se considerati in senso strettamente tecnico. Dall'altro, la pena oggi prevista per gli atti di «violenza sessuale» può risultare davvero eccessiva, quand'anche si consideri la particolare attenuante di cui all'ultimo comma del nuovo articolo 609-*bis*, per comportamenti ben diversi rispetto a quelli cui manifestamente si è riferito il recente legislatore.

Per evitare confusioni e questioni interpretative e soprattutto per evitare che il giudice sia indotto, in molti casi, ad assolvere piuttosto che applicare una sanzione che ritiene eccessiva rispetto alla reale entità del fatto, appare dunque opportuno prevedere uno specifico reato di «molestie sessuali», inerente a comportamenti a connotazione sessuale, indesiderati e lesivi della dignità e libertà morale della persona.

Occorre altresì prevedere una fattispecie specifica relativa ai comportamenti di molestia sessuale posti in essere, nei luoghi di lavoro, da superiori gerarchici o dallo stesso datore di lavoro. Questa ipotesi è, ovviamente, più grave, proprio perchè in essa è insito un contenuto anche di ricatto e di pressione illecita esercitata da chi dispone di strumenti preponderanti a fronte della soggezione, quanto meno di natura economica se non di natura personale, in cui si trova la persona che lavora, specialmente se appartenente alle cosiddette categorie deboli. Questa previsione deve essere estesa anche alla fase antecedente alla costituzione del rapporto di lavoro, perchè è noto che proprio nell'occasione di offerte o proposte di lavoro spesso vengono posti in essere comportamenti di molestia sessuale fortemente ricattatori.

Si ritiene opportuno che queste nuove figure di reato vengano inserite tra i delitti contro la libertà individuale, così come si è fatto per la violenza sessuale.

La ragione di tale collocazione è fin troppo evidente; ed essa ha notevole importanza non solo per gli effetti concreti, ma anche e soprattutto per il valore di messaggio e di definizione di principio che chiaramente essa viene ad assumere.

Si ritiene, pur essendo ben note le discussioni svolte in materia analoga e tuttora aperte, che la procedibilità debba essere a querela. La materia è di particolare delicata

tezza, sicchè sembra opportuno e giusto lasciare, in definitiva, che sia la persona offesa a decidere se intende o meno affrontare un procedimento penale e un pubblico dibattimento, con tutte le conseguenze ben note.

Ciò che interessa, comunque, è il fatto che i comportamenti di molestia sessuale vengono, nel progetto, considerati come delitti; il che dovrebbe assumere anche un particolare valore ammonitorio e di principio. Per quanto riguarda la pena, si ritiene utile lasciare ampia discrezionalità al magistrato per quanto riguarda le molestie «generiche», che possono essere molto diversificate ed assumere connotati del tutto peculiari anche per i rapporti tra i soggetti interessati e per i luoghi in cui vengono effettuate, e quindi mal si presterebbero ad un sistema sanzionatorio troppo rigido. Ovviamente, la pena è aggravata in modo rilevante e diviene detentiva quando alle molestie si aggiunge quella connotazione ricattatoria cui si è già fatto cenno, da parte di datori di lavoro o superiori gerarchici.

Si è ritenuto opportuno ed utile prevedere anche alcune disposizioni di natura processuale, per consentire alle vicende di questo tipo di assumere, anche nel processo, quella dimensione collettiva che spesso è loro propria. A tal fine, occorre consentire, anche al di là delle formulazioni restrittive dell'attuale codice di procedura penale, l'intervento di enti esponenziali e organismi sindacali, rigorosamente predeterminati ed ovviamente subordinati al consenso della persona offesa. Tali previsioni vengono peraltro limitate alle ipotesi più gravi (molestie sessuali collegate al rapporto di lavoro), sembrando sufficiente, per ciò che attiene alle molestie generiche, l'applicazione della normativa di carattere generale.

Si è ritenuto, peraltro, utile cercare di correggere una discrasia del vigente codice di rito, che ammette l'intervento di enti esponenziali, ma ne limita poi fortemente la portata e l'efficacia in sede dibattimentale, in cui non v'è diritto nè di concludere argomentatamente, nè di avanzare richieste. Non si tratta di consentire la richiesta di danni, chè allora si verserebbe nell'ipotesi di un istituto diverso (la costituzione di parte civile), che resta, ovviamente, inalterato: si tende semmai a considerare quello degli enti come un intervento adesivo, a sostegno dell'accusa. Sono ipotesi già presenti in altri ordinamenti e tutt'altro che ignote alla nostra esperienza giuridica. È il caso di sperimentarle proprio in una materia così delicata e rilevante, onde consentire pienezza di poteri e reale efficacia di intervento.

Non ci si illude di risolvere, in sede penale, un problema di tanta delicatezza come quello delle molestie sessuali e, del resto, si è già ripresentato un altro disegno di legge - con lo stesso testo già approvato dal Senato il 26 settembre 1995 - finalizzato soprattutto a garantire una tutela contro le molestie nei luoghi di lavoro, con un'impostazione tipicamente lavoristica. Tuttavia, la previsione di norme penali può funzionare come deterrente, consentendo l'emergere dei casi più clamorosi e quindi una più ampia riflessione collettiva su questa complessa materia; e soprattutto può assumere un rilevante valore di affermazione di principio, utile anche per la formazione di una cultura diversa, più rispettosa dei diritti, delle prerogative, della libertà e della dignità della persona, a fronte di un fenomeno che riguarda in grandissima parte le donne, ma investe, sia pure in misura meno rilevante, anche altri soggetti, parimenti meritevoli di tutela.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 613-bis. - (*Molestie sessuali*). - Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, a connotazione sessuale, che leda la dignità e la libertà morale della persona, compresi anche gli atteggiamenti puramente verbali o scritti.

Chiunque effettua molestie sessuali è punito con la multa fino a lire un milione.

Se il comportamento è tenuto da un datore di lavoro oppure da un superiore gerarchico, avvalendosi di forme di pressione o ricatto in relazione alle condizioni di lavoro o comunque allo *status* di lavoratore o lavoratrice subordinati, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni.

Alla stessa pena è soggetto chi reca molestie sessuali in occasione della proposta o offerta di costituzione di un rapporto di lavoro.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 91 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 91-bis. - (*Diritti e facoltà di enti ed associazioni nei procedimenti in materia di molestie sessuali*). - 1. Nei procedimenti penali relativi ai reati previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 613-bis del codice penale possono intervenire gli organismi sindacali rappresentativi dei lavoratori a livello aziendale, ovvero le organizzazioni sindacali di categoria a livello territoriale cui sia stato attribuito il consenso da parte della persona offesa.

2. Possono altresì intervenire le associazioni che si siano costituite per atto pubblico da almeno due anni ed abbiano fra i loro scopi la tutela degli interessi colpiti dai reati di cui al comma 1.

3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 gli enti intervenuti possono formulare, in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè avanzare formali richieste, compresa quella di pubblicazione della sentenza».

